

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 20 del 17 gennaio 2024

Domanda di contributo, acquisita con **Protocollo N. CR/2022/5630** del **27/05/2022**, presentata dall'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.** a valere sul Bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma del 2012, di cui alla propria Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022 e ss.mm.ii. - **Non accoglimento della richiesta di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto presentato**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/7777** del **22/12/2023**.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il comma 408 dell'articolo 1 della Legge N. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per

l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visti, altresì, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Legge di stabilità";

Visto il Decreto-Legge N. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale è stato disposto che: *"... omissis ... I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, in qualità di Commissari Delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale."*;

Richiamata la propria Ordinanza N. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, N. 148", con la quale:

– è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. N. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, N. 122, e della relativa normativa emergenziale;

– sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Viste le proprie Ordinanze N. 5/2020, N. 23/2020 e N. 6/2021, con le quali questo Commissario, con riferimento ai precedenti bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze NN. 2/2019 e ss.mm.ii., 28/2019 e la stessa 23/2020, ha previsto una deroga alla disciplina delle richieste di proroga in essi stabilita e conseguentemente la possibilità di chiedere una proroga straordinaria anche oltre la scadenza dei termini ordinari;

Vista la propria **Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022, con la quale** - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico

generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - **questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019 e N. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione N. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando approvato con propria Ordinanza N. 7/2022 e, in particolare:

- **il paragrafo 4.1 “Interventi ammissibili”** e, nello specifico, **il comma 4.**, recante: *“Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento potranno essere avviati a partire dalla data del 30 settembre 2021 ed essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dei contributi. Pertanto, tutti i contratti o tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti – comprese le accettazioni di preventivi – strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto proposto dovranno essere perfezionati all’interno del periodo sopra indicato, fatta salva la proroga prevista dal presente bando e fatto salvo quanto previsto nel comma successivo relativamente alle opere edili, murarie ed impiantistiche”*;

- **il paragrafo 8. “Proroghe”** e, nello specifico:

- **il comma 1.**, recante: *“Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti, **potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, adeguatamente motivata**, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e per un periodo non superiore a 5 mesi”*;

- **il comma 2.**, recante: *“Le richieste di proroga dovranno, essere trasmesse, tramite l’applicativo SFINGE 2020 prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione del progetto, pena la non accettazione delle stesse”*;

- **il comma 4.**, recante: *“L’eventuale proroga è autorizzata o **rigettata** dal Responsabile del procedimento. **In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo.** Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, il Commissario procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.”*;

- **il paragrafo 10. “Modalità e termini per la rendicontazione delle spese”** e, nello specifico, **il comma 9.**, recante: *“La domanda di pagamento deve essere presentata, salvo eventuali proroghe autorizzate, entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza del termine di conclusione degli interventi definito nel presente bando o eventualmente prorogato. La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini sopra indicati o, eventualmente, entro i termini prorogati comporta la revoca totale del contributo concesso”*;

Visti i propri Decreti NN. 875/2022, 1017/2022 che rettifica e sostituisce il Decreto N. 875/2022, 1061/2022 e 1021/2022, con i quali si è proceduto alla concessione dei contributi relativamente ai progetti ritenuti ammissibili a valere sul sopra citato bando di cui alla propria Ordinanza N. 7/2022;

Considerato che, in base alle date dei suddetti decreti, alcuni interventi avrebbero dovuto essere conclusi entro il 01/06/2023 e rendicontati entro il 01/08/2023, altri conclusi entro il 19/07/2023 e rendicontati entro il 19/09/2023, altri ancora conclusi entro il 30/07/2023 e rendicontati entro il 30/09/2023 e altri, infine, conclusi entro il 15/09/2023 e rendicontati entro il 15/11/2023;

Vista la propria **Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023, con la quale questo Commissario** - preso atto delle richieste di una ulteriore proroga straordinaria presentate da molteplici beneficiari che non hanno ancora concluso gli interventi entro i suddetti termini a causa di circostanze non prevedibili o non dipendenti da fatti imputabili ai beneficiari stessi - in continuità con le proprie Ordinanze N. 5/2020, N. 23/2020 e N. 6/2021, **ha ritenuto opportuno disporre una deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori stabilita nel sopra richiamato paragrafo 8. del bando**, approvato con propria Ordinanza N. 7/2022;

Richiamati i contenuti della sopra citata Ordinanza N. 13/2023 e, in particolare:

- **il punto 2. del dispositivo**, recante: *“di stabilire pertanto: ... omissis ... **che tale richiesta di proroga straordinaria possa essere presentata e autorizzata esclusivamente in presenza di situazioni particolari meritevoli di tutela ed esaustivamente motivate**;*

Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese N. 9262 del 16/05/2022, avente ad oggetto “Nomina del gruppo di lavoro per l’attività istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per l’esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N.7/2022”;

Premesso che:

- con riferimento alla domanda acquisita con **Protocollo N. CR/2022/5630**, presentata a valere sul bando sopra richiamato, dall'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.**, con **sede legale nel Comune di Reggiolo Prov. (RE)**, in **Via Amendola 78/D, Codice Fiscale e Partita IVA 01960460358**, è stato concesso all'impresa, con **Decreto N. 1061 del 30 settembre 2022**, un contributo di **€ 25.500,00**;

- in base alla data di adozione del decreto di concessione, la suddetta impresa avrebbe dovuto concludere i lavori entro la data del 30/07/2023 e rendicontare le relative spese entro e non oltre la data del 30/09/2023;

- in data **30/05/2023**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, l'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.** ha presentato la **richiesta**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/3335, di proroga dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto** presentato e, conseguentemente, di rendicontazione delle spese, ai sensi del sopra richiamato paragrafo 8. del bando, approvato con propria Ordinanza N. 7/2022;

- a seguito dell'accoglimento della suddetta richiesta di proroga, da parte del Nucleo di Valutazione, **la data di conclusione dei lavori è stata posticipata al 01/11/2023**;

- in data **17/11/2023**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, l'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.** ha presentato la **richiesta**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/7095, di proroga dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto** presentato e, conseguentemente, di rendicontazione delle spese, ai sensi del sopra richiamato paragrafo 8. del bando, approvato con propria Ordinanza N. 7/2022;

- a seguito dell'accoglimento della suddetta richiesta di proroga, da parte del Nucleo di Valutazione, **la data di conclusione dei lavori è stata posticipata al 30/12/2023**;

Premesso, altresì, che:

- in data **22/12/2023**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, l'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.** ha presentato **una richiesta**, acquisita con **Protocollo N. CR/2023/7777, di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto** presentato e, conseguentemente, di rendicontazione delle spese, ai sensi della sopra citata **Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023**;

Preso atto che il **Nucleo di Valutazione**, nell'esaminare la suddetta richiesta di proroga straordinaria:

- **ha espresso un parere sfavorevole in merito alla stessa, in quanto non ha riscontrato, a supporto della medesima, la presenza di situazioni particolari meritevoli di tutela ed esaustivamente motivate**, come indicato nel sopra richiamato punto 2. del

dispositivo dell'Ordinanza N. 13/02023;

- ha proposto a questo Commissario di non autorizzare la suddetta richiesta di proroga straordinaria essendo stata verificata la non sussistenza delle condizioni previste dalla sopra citata Ordinanza N. 13/2023;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere con il presente provvedimento **al rigetto della richiesta di proroga straordinaria presentata dall'impresa ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.**;

Dato atto che, come disposto al comma 4. del paragrafo 8. del bando, il beneficiario dell'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.** potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro i termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto medesimo, già precedentemente prorogati al 30/12/2023, oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo;

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di **rigettare la richiesta di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori** previsti nel progetto presentato dall'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.**, con **sede legale nel Comune di Reggiolo Prov. (RE)**, in **Via Amendola 78/D, Codice Fiscale e Partita IVA 01960460358**;

2. di confermare i termini di conclusione del progetto così come già precedentemente prorogati, che si riportano di seguito:

- termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi: **30/12/2023**;

- termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute: **01/03/2024**;

3. di dare atto che, come disposto al comma 4. del paragrafo 8. del bando, il beneficiario dell'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.** potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro i termini di conclusione dei lavori previsti nel progetto medesimo, già precedentemente prorogati al **30/12/2023**, oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo;

4. che **il presente provvedimento venga notificato**, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, all'impresa **ISTITUTO SCIENZE MOTORIE KINESIS S.R.L.**, avvertendo che

avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

7. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)